

IL PATENT BOX IN ITALIA: FISCALITÀ AGEVOLATA PER I BENI IMMATERIALI

La Legge di Stabilità 2015 e il successivo decreto attuativo del 30 luglio 2015 hanno introdotto per la prima volta in Italia il c.d. "PatentBox". Tale regime opzionale consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di "opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili". Il "Patent Box" rappresenta quindi un'opportunità estremamente interessante per realtà che detengono marchi, brevetti e altri intangibili agevolabili, che beneficiano dei relativi diritti e che sono impegnate in attività di ricerca e sviluppo.

LE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Essere titolari di reddito d'impresa (a prescindere da forma giuridica, dimensioni e regime contabile), inclusi i soggetti non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
2. Esercitare attività di ricerca e sviluppo direttamente o tramite soggetti esterni, finalizzate a sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali, tra cui rientrano: ricerca fondamentale, ricerca applicata, design, ideazione e realizzazione del software protetto da copyright, ricerche preventive, test e ricerche di mercato, attività di presentazione, comunicazione e

promozione. A tal fine non è necessario che le attività siano svolte nel periodo d'imposta in cui si fruisce dell'agevolazione, essendo sufficiente l'esercizio nei periodi d'imposta precedenti (tre periodi precedenti sino al 2017; dal 2018 tutti i periodi agevolabili).

3. Avere diritto allo sfruttamento economico di beni immateriali attraverso l'utilizzo diretto o la concessione in uso del relativo diritto. Tra gli intangibili agevolabili rientrano: software protetti dal copyright, brevetti (concessi o in corso di concessione), qualsiasi tipo di marchi (inclusi i marchi puramente commerciali), disegni e modelli in grado di tutela giuridica, nonché il know-how ed altre informazioni aziendali giuridicamente tutelabili. Non viene richiesta necessariamente la registrazione del bene immateriale, purché le leggi vigenti ne prevedano potenzialmente la protezione. L'opzione può essere esercitata anche solo con riferimento ad alcuni dei beni immateriali detenuti.

L'AGEVOLAZIONE

Il regime del "Patent Box" concede ai beneficiari un'esclusione da imposizione del reddito attribuibile all'intangibile sia a fini IRES che a fini IRAP rispettivamente del 30% per l'esercizio 2015, del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017. Il reddito attribuito all'intangibile oggetto di agevolazione (sul quale viene poi applicata la percentuale di esclusione) viene calcolato proporzionalmente alle attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte dal contribuente, ossia moltiplicando il reddito attribuibile al bene immateriale per il rapporto tra "costi di ricerca e sviluppo qualificati" e "costi complessivi sostenuti per mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale". In linea generale, in assenza di costi relativi ad attività di R&S date in outsourcing a entità correlate (cioè entità del gruppo) e di costi relativi all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale, tale rapporto sarà pari a 1, con la conseguenza che tutto il reddito potenzialmente agevolabile potrà usufruire della detassazione prevista dalla norma. Il diretto collegamento tra attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché tra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile, di cui eventualmente la società dovrà

dotarsi.

Per la determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale:

1. In caso di utilizzo diretto, è necessario individuare il contributo economico, derivante da ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione, che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita. A tal fine è obbligatorio ottenere preventivamente un accordo con l'Agenzia delle Entrate mediante la procedura di *ruling* (da attivare entro il 31.12.2015 per l'agevolazione relativa all'esercizio solare in corso). Per le micro, piccole e medie imprese (che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), è atteso un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definisca regole semplificate per la procedura di *ruling*.
2. In caso di concessione in uso del diritto all'utilizzo, il reddito agevolabile è costituito dai canoni ottenuti da tale concessione, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. In questo caso, la procedura di *ruling* è opzionale.

Per la determinazione del rapporto:

1. Nel primo periodo d'imposta di efficacia della nuova disposizione (es. 2015) e per i due successivi (es. 2016 e 2017) i costi da considerare sono quelli sostenuti nel periodo a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d'imposta precedenti e sono assunti complessivamente considerando tutti i beni immateriali.
2. Dal terzo periodo d'imposta (es. 2018) successivo a quello di efficacia delle disposizioni (es. 2015), i costi da considerare sono quelli sostenuti nei periodi d'imposta in cui tali disposizioni trovano applicazione (es. 2015, 2016, 2017, 2018) e sono assunti per ciascun bene immateriale.

In caso di cessione dei beni immateriali ammissibili, il regime del "Patent Box" concede ai beneficiari l'esclusione totale dal reddito d'impresa delle eventuali plusvalenze, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione venga reinvestito dal contribuente per lo sviluppo di altre attività immateriali prima della chiusura del secondo

esercizio d'imposta successivo a quello della cessione. Nel caso di trasferimento a favore di parti correlate, la plusvalenza può essere determinata anche attraverso la procedura di *ruling*.

L'ATTIVAZIONE

DELL'OPZIONE

Per accedere al "Patent Box" i contribuenti dovranno esercitare un'opzione, efficace per cinque periodi d'imposta durante i quali è irrevocabile; alla scadenza è prevista la facoltà di rinnovo. Il regime può essere applicato dal primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Pertanto, per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il primo esercizio di applicabilità sarebbe quello che inizia il 1° gennaio 2015.

Per il 2015 e il 2016 l'opzione verrà esercitata con comunicazione all'Agenzia delle Entrate (di cui è atteso il provvedimento); per i periodi successivi, l'opzione è esercitata in dichiarazione.

Occorrerà valutare le interrelazioni del "Patent Box" con il regime dei prezzi di trasferimento, nonché con gli aspetti relativi all'applicazione dell'imposizione indiretta.